

Dott. Rag. Paolo Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Fondatore

Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Senior partner

Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza | Senior partner

Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro | Senior partner

Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro | Senior partner

Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro | Collaboratore

Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro | Collaboratore

Circolare n. 099 – 3 Dicembre 2021

LA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL GREEN PASS E LE CONSEGUENZE NEI LUOGHI DI LAVORO

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 Novembre 2021 il Decreto-Legge 26 Novembre 2021, n. 172 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, in vigore dal 27 Novembre 2021.

Pur dovendo attendere ancora i consueti chiarimenti, di seguito si riportano nel dettaglio le misure di contenimento della pandemia Sars-Cov2 introdotte in vari ambiti, rimandando ad eventuali prossimi aggiornamenti.

Si segnala che vi sono notevoli modifiche ad alcune aree specifiche, con particolare riguardo al settore socio-assistenziale e sanitario, nonché al mondo della scuola e della formazione professionale.

Purtroppo, come da abitudine, gli interventi normativi sopravvenuti appaiono di difficile lettura e coordinamento, anche con riferimento al D.L. n. 44/2021, convertito nella Legge n. 76/2021, di fondamentale importanza, per esempio, per l'ambito delle RSA (e non solo), ulteriormente modificato dal D.L. n. 172/2021.

1. OBBLIGO VACCINALE, TERZA DOSE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

L'adempimento dell'obbligo vaccinale (**per i settori in cui esso è richiesto***) previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, **a far data dal 15 Dicembre 2021**, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (c.d. "terza dose").

N.B. Si ricorda che per le categorie soggette all'obbligo, la vaccinazione "completa" (ossia comprensiva della terza dose), **costituirà di fatto requisito essenziale per l'esercizio dell'attività professionale o lavorativa**; l'obbligo potrà essere rinviato nel tempo o omesso solo in caso di pericolo per la salute, debitamente documentato ed attestato dal medico di medicina generale. In

questo caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire i lavoratori a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione "in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

A differenza di quanto previsto dalla normativa previgente secondo la quale il controllo circa l'obbligo vaccinale veniva demandato alle Regioni o alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ora per le professioni sanitarie ordinistiche (es. medici, infermieri ecc.), è previsto che gli Ordini professionali stessi, attraverso le rispettive Federazioni nazionali, eseguano immediatamente i controlli circa l'avvenuta vaccinazione, avvalendosi della piattaforma nazionale-DGC.

Qualora dai controlli non risulti l'avvenuta vaccinazione, l'Ordine professionale territoriale di competenza inviterà l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla richiesta:

- la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- l'attestazione relativa al differimento o all'omissione della vaccinazione per le particolari condizioni cliniche di pericolo;
- la richiesta di vaccinazione, che dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell'invito (in questo caso, l'interessato dovrà trasmettere immediatamente, comunque non oltre 3 giorni, l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione);
- (infine, citando la norma, una non meglio definita dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale).

Agli operatori interessati dall'obbligo vaccinale ma che non hanno un ordine professionale di riferimento (es. Operatore Socio Sanitario - OSS), la verifica dell'obbligo vaccinale viene affidata ai responsabili delle strutture o ai datori di lavoro del personale esterno adibito ad attività nell'ambito delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali.

I responsabili delle strutture potranno procedere alle verifiche acquisendo le informazioni necessarie: non si rinvia più alle modalità che, almeno teoricamente, si sarebbero dovute fissare con apposito D.P.C.M., nei fatti però mai adottato; ora viene effettuato un rinvio al D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2001, ossia il decreto relativo alla disciplina del Green Pass.

Al fine di agevolare i controlli, occorrerà che sia reso operativo a breve una modalità di verifica delle certificazioni vaccinali (le quali rientrano nel concetto di Super Green Pass, esaminato di seguito). Se non saranno rese disponibili alle strutture modalità di verifica, ove non si sarà già in possesso di informazioni relative all'avvenuta inoculazione della vaccinazione per i propri operatori (es. alla luce di avvenuta vaccinazione interna), resta la possibilità di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale richiedendo l'esibizione del relativo certificato.

Con riferimento alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, si ricorda che la normativa attualmente in vigore contiene, fino al termine dello stato di emergenza (attualmente, al 31 Dicembre 2021), un'autorizzazione generale ad effettuare trattamenti dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. La norma, in sostanza, ha in concreto attribuito alle strutture ivi contemplate la funzione di assicurare il rispetto dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, con possibilità di procedere alle relative verifiche.

In caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale interviene l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, con atto di accertamento adottato dagli Ordini professionali, i quali sono obbligati a comunicare tale circostanza anche alle Federazioni nazionali **ed al datore di lavoro, qualora si tratti di personale dipendente**. Il mancato adempimento di tali obblighi comunicativi è pesantemente sanzionato, essendo causa di scioglimento dei Consigli direttivi degli Ordini, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 233/1946.

Il periodo di sospensione, durante il quale non sono dovuti né retribuzioni né compensi, perdura fintanto che l'interessato non dia notizia all'Ordine e all'eventuale datore di lavoro dell'avvenuto completamento del ciclo vaccinale o della terza dose (richiamo), comunque non oltre 6 mesi dal 15 Dicembre 2021 (ossia non oltre il 15 Giugno 2022). Negli stessi termini temporali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è anche condizione per la stessa iscrizione all'Ordine professionale per i neoiscritti.

* Si ricorda che l'obbligo vaccinale, salvo quanto verrà esposto al successivo punto 2, è stato introdotto:

- con decorrenza dal 1° Aprile 2021 dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021 per gli "esercenti le professioni sanitarie" e gli "operatori di interesse sanitario"
- con decorrenza dal 10 Ottobre 2021 dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 122/2021 per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture per disabili (RSD), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Per completezza di informazione, si precisa che, nonostante la rubrica del nuovo articolo comprenda ancora il riferimento agli operatori di interesse sanitario ("*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*"), il nuovo testo contempla in verità solo gli "*esercenti le professioni sanitarie*", i quali sono soggetti all'obbligo vaccinale, comprensivo della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario.

Per maggiori informazioni è possibile prendere visione [del Decreto-Legge 1° Aprile 2021, n. 44, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Maggio 2021, n. 76](#) (pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 2021, n. 128).

2. OBBLIGO VACCINALE INTRODOTTO PER NUOVE CATEGORIE DI LAVORATORI

Il provvedimento stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie **a decorrere da Mercoledì 15 Dicembre 2021.**

Le nuove categorie coinvolte saranno:

- 1) **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 65/2017 (nidi e micronidi), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. L'obbligo non si applica al personale delle Università, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e delle Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFMAM), per i quali viene richiesto il Green Pass "ordinario";
- 2) personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dei servizi nazionali di sicurezza di cui alla Legge n. 124/2007, dell'Amministrazione penitenziaria (anche all'interno delle strutture penitenziarie per i minori); personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- 3) personale amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche o private.

L'obbligo di vaccinazione, ricomprende anche in questo caso sia le due dosi iniziali (o c.d. unica dose, a seconda del vaccino) che la successiva terza dose mentre risultano esclusi da tale obbligo i soggetti considerati esenti sulla base di una certificazione medica di esenzione adottata ai sensi della Circolare 4 Agosto 2021 del Ministero della Salute.

N.B. Anche per queste nuove categorie, dunque, **la vaccinazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio dell'attività lavorativa.** Il controllo è affidato ai dirigenti scolastici ed ai responsabili delle altre strutture coinvolte; analogamente a quanto previsto per le professioni sanitarie, il controllo sull'adempimento dovrà avvenire "immediatamente", essendo previsti meccanismi di comunicazione analoghi a quelli già visti sopra (inviti agli interessati di esibizione del certificato vaccinale - o della prenotazione o ancora della certificazione di esenzione - entro 5 giorni, obblighi comunicativi in capo a questi ultimi, sospensione in caso di inadempimento senza conseguenza disciplinari, senza retribuzione e con diritto alla conservazione del posto).

Anche in questo caso il termine ultimo della sospensione è il 15 Giugno 2022, salvo che l'interessato non comunichi di aver proceduto alla vaccinazione (o al richiamo), nel qual caso farà rientro al lavoro.

Il personale docente sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale potrà essere sostituito con altro personale (ovviamente vaccinato), assunto a tempo determinato. Il contratto del sostituto si risolverà di diritto qualora il sostituto adempia agli obblighi vaccinali, acquisendo così il diritto alla ripresa dell'attività lavorativa.

Come previsto per le strutture sanitarie, le attività di verifica circa il rispetto dell'obbligo vaccinale avverranno acquisendo le informazioni necessarie in base alle modalità indicate D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2001, ossia il decreto relativo alla disciplina del Green Pass.

Nell'attesa che venga reso operativo a breve una modalità di verifica delle certificazioni vaccinali (le quali rientrano nel concetto di Super Green Pass, esaminato di seguito), resta salva la possibilità per il datore di lavoro di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale richiedendo l'esibizione del relativo certificato.

Analogamente a quanto avviene nella generalità dei settori in relazione alla mancanza del Green Pass, l'esercizio di attività lavorative o professionali in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, irrogata dal Prefetto, così come le violazioni inerenti ai controlli da parte dei responsabili dei vari comparti hanno come conseguenza la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni si applicano anche nell'ambito delle professioni sanitarie. Appare superfluo ricordare come il rischio più grande è l'eventualità che si verifichino casi di positività da COVID-19 in azienda dovuti alla presenza di personale non vaccinato, che comporterebbero indubbe responsabilità civili e penali.

- Al fine di portare a conoscenza le novità introdotte a tutti i lavoratori, di seguito si propongono due format utilizzabili dalle strutture scolastiche, anche mediante affissione in bacheca e/o pubblicazione nel portale telematico aziendale:
 - [Format per comunicazione interna ai lavoratori \(personale scolastico\)](#)

3. GREEN PASS “ORDINARIO”, MODIFICHE ALLA VALIDITÀ ED ESTENSIONE PER LA FRUIZIONE DI ALCUNI SERVIZI

In relazione alle vaccinazioni, è stata abbreviata (articolo 3) la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi, sia nel caso del primo ciclo vaccinale, sia nel caso della terza dose, o richiamo che dir si voglia, con decorrenza dall'avvenuta somministrazione.

L'obbligo di Green Pass viene ora esteso per i fruitori di ulteriori settori:

- 1) alberghi;
- 2) spogliatoi per l'attività sportiva;
- 3) servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
- 4) servizi di trasporto pubblico locale.

Anche per i trasporti sono esclusi dall'obbligo sia i soggetti di età inferiore a 12 anni, sia i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. A tal fine si fa presente che le nuove norme, che limitano l'accesso ai mezzi pubblici e alle strutture ricettive ai soggetti in possesso di Certificazione Verde COVID-19, sono teoricamente suscettibili di influire su eventuali lavoratori trasfertisti, che, in quanto tali, non sono soggetti all'obbligo del possesso del green pass fintanto che non accedano a luoghi di lavoro anche di pertinenza di altri datori di lavoro.

4. INTRODUZIONE DEL “GREEN PASS “RAFFORZATO”/“SUPER GREEN PASS”

A decorrere da Lunedì 6 Dicembre 2021 viene introdotto il c.d. “Green Pass rafforzato/Super Green Pass”; tale certificato verrà rilasciato solo per coloro che sono o vaccinati o guariti dal COVID-19.

Il nuovo Certificato verde servirà per accedere ad alcune attività nel caso di zona gialla (ovvero una regione in cui si verifica un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e con contemporaneamente o un tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 15% o, in alternativa, un tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 10%):

- 1) Spettacoli;
- 2) Spettatori di eventi sportivi;
- 3) Ristorazione al chiuso;
- 4) Feste, discoteche e cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

N.B. Eccezionalmente dal 6 Dicembre 2021 e fino al 15 Gennaio 2022, è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività sopra elencate dovrà essere utilizzato anche in zona bianca (in alternativa all'ordinario utilizzo per la zona gialla). In questo arco temporale il tampone

(antigenico o molecolare) sarà depotenziato divenendo, in sostanza, efficace solo per recarsi al lavoro e per fruire delle attività giudicate essenziali.

Occorre precisa che l'introduzione del Super Green Pass non condurrà, quindi, ad alcun cedimento rispetto alle misure restrittive tutt'ora in vigore: permarranno, infatti, i protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale e l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso, anche nei luoghi in cui si accede solamente se immunizzati.

5. POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI RELATIVI AL GREEN PASS E DELLE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle Prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'Interno.

Sarà inoltre potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Sempre sul tema, si ricorda che il Ministero della Salute, con circolare n. 53922/2021, ha prorogato dal 30 Novembre 2021 al 31 Dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19, precisando che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito anche attraverso la programmazione di un eventuale appuntamento attraverso cui approfondire ogni tematica relativa all'argomento.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie